Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 5 agosto 1925** — **Numero 180**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* - Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D. Vahnini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 24 maggio 1925, n. 726, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 30 maggio 1925, per inesattezza della copia trasmessa, ai capitoli numeri 58 e 66 della tabella annessa, sono state indicate le somme di L. 21,600,000 e 88,700,000, rispettivamente, mentre deve intendersi scritto L. 26,600,000 per il capitolo 58 e L. 83,700,000 per il capitolo 66, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1554.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1288.

Coniazione di monete di bronzo (bese) per la Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 5 aprile 1908, n. 161, e l'art. 13 del Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a coniare per la Colonia della Somalia Italiana:

n. 1,000,000 di monete da due bese di bronzo;

n. 750,000 monete da quattro bese di bronzo;

secondo le dimensioni, la lega di coniazione ed il peso stabiliti dall'art. 2 del Nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1909 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal Nostro decreto n. 209 del 1° aprile 1909.

Art. 2.

Il costo della coniazione è stabilito nella somma di L. 242,382.10 che il Governo della Somalia rimborserà al Tesoro dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 8. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1555.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1290.

Soppressione dell'ufficio di collocamento della mano d'opera disciplinato dal decreto 11 gennaio 1924, n. 200, del Governatore militare di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette il territorio di Fiume al Regno d'Italia;

Visto il decreto 11 gennaio 1924, n. 200, del Governatore militare di Fiume, con il quale si stabiliscono fra l'altro norme relative ad un ufficio di collocamento in Fiume;

Visto il rapporto del Prefetto per la provincia del Carnaro in data 25 maggio 1925;

Ritenuta la opportunità di sopprimere l'ufficio di collocamento suddetto essendone cessata l'utilità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto 11 gennaio 1924, n. 200, del Governatore militare di Fiume è abrogato, e di conseguenza è soppresso l'ufficio di collocamento della mano d'opera il cui funzionamento era disciplinato da detto decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 10. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1556.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1235.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Conti Oldofredi Luigi e Mario, in Paderno Franciacorta.

N. 1235. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Conti Oldofredi Luigi e Mario, del comune di Paderno Franciacorta, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1557.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1252.

Destinazione di un Regio vice console di 1ª categoria presso la Regia legazione in Berna.

N. 1252. R. decreto 25 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, presso la Regia legazione in Berna viene destinato un Regio vice console di 1ª categoria con l'annuo assegno di L. 7000 con effetto dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1558.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1253.

Approvazione del nuovo statuto della Società di previdenza fra gli artisti drammatici « Tommaso Salvini », in Roma.

N. 1253. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto della Società di previdenza fra gli artisti drammatici « Tommaso Salvini », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1559.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1254.
Modificazioni allo statuto dell'Associazione mutua « La casa del goliardo », in Torino.

N. 1254. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico dell'Associazione mutua « La casa del goliardo », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1925.

Numero di pubblicazione 1560.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1272.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Rossano.

N. 1272. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio di Rossano, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1925.

Numero di pubblicazione 1561.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1273.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Maffeo Vegio, in Lodi.

N. 1273. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Maffeo Vegio, di Lodi, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1925.

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1925.
Tabelle degli effetti costituenti il corredo dei militari della Regia aeronautica, norme per il funzionamento dei magazzini vestiario, e tariffa dei prezzi degli effetti stessi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale in data 30 giugno 1923, riguardante il regolamento per l'amministrazione degli Enti aeronautici;

Visto il decreto Commissariale in data 28 aprile 1924, riguardante il regolamento per i servizi dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1925 entreranno in vigore le qui unite tabelle degli effetti costituenti il corredo dei militari della Regia aeronautica, con le relative norme per il funzionamento interno dei magazzini vestiario, le distribuzioni, il rinnovamento, la restituzione parziale o totale del corredo e pel riattamento degli effetti restituiti.

Art. 2.

Con la stessa data andrà in vigore la unita tariffa dei prezzi degli effetti di vestiario costituenti il corredo dei militari della Regia aeronautica, degli accessori e dei tessuti.

Sono abrogate le disposizioni dei decreti Commissariali in data 22 gennaio e 20 ottobre 1924 e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e relativi allegati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1925.

Il Sottosegretario di Stato: A. Bonzani.

Tabella n. 1

Effetti costituenti il corredo di prima vestizione da distribuirsi in uso ai militari della Regia aeronautica.

DENOMINAZIONE	Quantità assegnata	
Asciugatoi	num.	3
Berretto di panno grigio azzurro per fatica	»	1
Berretto di panno o feltro, grigio azzurro, con fregio	»	1
Bicchiere di ferro stagnato	»	1
Borse di tela per pulizia	»	1
Calze di cotone	paia	3
Camicie di cotone	num.	3
Camiciotto di fatica, di tela olonetta	»	2
Cappotto di panno grigio azzurro	»	1
Cappotto impermeabile	»	1
Cassetta di legno per vestiario	»	1
Coperte di lana	»	1
Corregge per pantaloni	»	1
Corregge porta coperta	»	1
Cravatte per collo	»	3
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Farsetto di lana grigio azzurro, con taschino e colletto alto	»	1
Fasce di panno mollettiere	paia	1
Fasce addominali	num.	2
Fazzoletti	»	3
Forchette di ferro stagnato	»	1
Gamellino di ferro stagnato	»	1
Giubba di panno grigio azzurro	»	1
Libretto personale	»	1
Mutande di tela	»	2
Pantaloni di panno grigio azzurro	»	1
Pantaloni di tela olonetta	»	2
Piastrini di riconoscimento	»	1
Piatto di ferro stagnato	»	1
Sacchetto per biancheria	»	1
Scarpe a suola semplice	paia	1
Scarpe a suola rinforzata	»	1
Spazzola da scarpe	num.	1
Spazzola da panni	»	1
Spazzola da capelli	»	1
Spazzola per branda	»	1
Stellette di metallo (per il cappotto, la giubba, il farsetto e l'impermeabile)	»	8

Costo medio e durata minima degli effetti di corredo.

DENOMINAZIONE	Unità di misura	Costo medio effettivo	Durata minima per gli effetti nuovi (mesi)
Effetti componenti il corredo normale dei militari della Regia aeronautica.			
Asciugatoi	num.	4 —	6
Berretto di panno per fatica	»	8 —	9
Berretto di panno o feltro, grigio-azzurro, con fregio	»	14 —	18
Bicchiere di ferro stagnato	»	2 —	18
Borsa di tela per pulizia	»	4.25	18
Calze di cotone	paia	2.70	3
Camicie di cotone	num.	15 —	9
Camiciotto di fatica di tela olonetta	»	27 —	12
Cappotto di panno grigio-azzurro	»	160 —	48
Cappotto impermeabile	»	90 —	48
Cassetta di legno per conservazione del vestiario	»	35 —	24
Coperte di lana	»	100 —	48
Correggie per pantaloni	»	3 —	18
Correggie porta coperta	»	2.40	18
Cravatte per collo	»	1.50	3
Cucchiaio di ferro stagnato	»	0.50	18
Farsetto di lana grigio-azzurro pesante con taschino a colletto alto	»	55 —	36
Fasce di panno mollettiere	»	20 —	18
Fasce addominali	»	7.50	18
Fazzoletto	»	2 —	6
Forchette di ferro stagnato	»	0.50	18
Gamellino di ferro stagnato	»	3 —	18
Giubba di panno grigio-azzurro	num.	130 —	9
Libretto personale	»	2 —	—
Mutande di tela cotone	»	17 —	9
Pantalone di panno grigio-azzurro	»	80 —	9
Pantalone di tela olonetta	»	21 —	12
Piastrino di riconoscimento	»	0.10	—
Piatto di ferro stagnato	»	2.20	18
Sacchetto per biancheria	»	6 —	18
Scarpe a suola semplice	paia	50 —	9
Scarpe a suola rinforzata	»	55 —	9
Spazzola da scarpe	num.	1 —	18
Spazzola da panni	»	2.50	24
Spazzola da capelli	»	2.20	24
Spazzola da branda	»	2.80	18
Effetti di corredo per sottufficiali.			
Berretto di panno grigio-azzurro, senza fregio per tenuta ordinaria	»	20 —	12
Berretto panno o feltro grigio-azzurro da campo, senza fregio	»	14 —	12
Calzone di panno grigio-azzurro, corto	»	90 —	12
Calzone di panno grigio-azzurro, lungo	»	90 —	12
Calzone di tela grigio-azzurra	»	35 —	12
Cappotto di panno grigio-azzurro, senza fregi	»	230 —	48
Cappotto impermeabile	»	200 —	48
Giacca di panno grigio-azzurro, senza fregi	»	170 —	12
Giacca di tela grigio-azzurra	»	48 —	12

DENOMINAZIONE	Unità di misura	Costo medio effettivo	Durata minima per gli effetti nuovi (mesi)
Tessuti.			
Panno grigio-azzurro per cappotti ufficiali	metro	100 —	—
Panno grigio-azzurro per divise ufficiali	»	90 —	—
Panno grigio-azzurro per cappotti sottufficiali	»	75 —	—
Panno grigio-azzurro per divise sottufficiali	»	70 —	—
Panno grigio-azzurro per divise avieri	»	55 —	—
Tela basino per mutande	»	7 —	—
Tela greggia per camicie	»	5 —	—
Tela per cravatte da collo	»	6 —	—
Tela canapa per asciugatoi	»	7 —	—
Tela grigio-azzurra per tenute da lavoro	»	9.50	—
Tela cotone grigio-azzurra per fodere	»	9 —	—
Accessori.			
Bottoni per cappotti ufficiali	num.	0.70	—
Bottoni per giubba ufficiali	»	0.50	—
Bottoni per taschini ufficiali	»	0.25	—
Bottoni per controspalline ufficiali	»	0.45	—
Bottoni per berretti ufficiali	»	0.20	—
Bottoni per cappotti sottufficiali	»	0.35	—
Bottoni per giubba sottufficiali	»	0.25	—

DENOMINAZIONE	Unità di misura	Costo medio effettivo	Durata minima per gli effetti nuovi (mesi)
Bottoni per taschini sottufficiali	num.	0.20	—
Bottoni per berretti sottufficiali	»	0.15	—
Bottoni per controspalline sottufficiali	»	0.25	—
Distintivi di grado per sergenti maggiori	paia	10 —	—
Distintivi di grado per sergenti	»	8 —	—
Distintivi di carica di argento dorato	»	6 —	—
Distintivi di carica di lana rossa	»	1.50	—
Distintivi di grado per primi avieri	»	2.70	—
Distintivi di grado per avieri scelti	»	1.20	—
Fascia di seta azzurra per berretto sottufficiali	metro	8 —	—
Fregi oro per berretti tenuta ordinaria	num.	7 —	—
Fregi oro per berretti tenuta da campo	»	5 —	—
Gallone oro e seta per berretto da maresciallo	metro	10 —	—
Fregi di lana rossa per berretti	»	1 —	—
Gallone oro e seta per maniche da maresciallo	»	8 —	—
Gallone argento dorato, alto mm. 16, per sergenti e sergenti maggiori	»	25 —	—
Gallone argento dorato, alto mm. 6, per sergenti e sergenti maggiori	»	12 —	—
Gallone rosso per 1° aviere, alto mm. 16	»	1.60	—
Gallone rosso per aviere scelto, alto mm. 6	»	1 —	—
Guanti di filo bianco per truppa	paia	5 —	—
Guanti di lana nera per automobilisti	»	9 —	—
Stellette di metallo	num.	0.15	—

AVVERTENZE.

1. — Gli uomini di truppa ricevono gli oggetti del loro equipaggiamento individuale a solo titolo di uso; ma sono responsabili della loro buona conservazione e debbono quindi risarcire l'Amministrazione di ogni perdita o danno provenienti da colpa o negligenza.

2. — L'uso degli oggetti è personale, e perciò qualsiasi scambio di robe fra gli uomini è vietato.

3. — I comandanti di reparto sono anch'essi responsabili della buona conservazione degli oggetti in distribuzione presso gli uomini del loro reparto. Ad essi spetta pertanto, più che ad ogni altro, l'esercitare una continua vigilanza per ottenere che tutti gli uomini ne abbiano sempre la dovuta cura.

4. — La durata degli oggetti di corredo è indicata dalla tabella: Costo medio e durata minima degli oggetti di corredo.

Gli oggetti non devono essere rinnovati se non quando vengono effettivamente a trovarsi in condizioni tali da non potersi più mantenere in servizio Essi in ogni modo non devono essere ritirati, ma devono essere lasciati in uso ai militari, i quali così avranno, dopo un certo tempo di servizio, oggetti nuovi per la tenuta ordinaria ed oggetti usati, che, convenientemente riparati a loro spese, utilizzeranno per l'interno delle caserme e dei campi.

5. — Gli oggetti di corredo somministrati agli individui verranno contrassegnati, quando la specie e le dimensioni loro lo permettano, con indicazioni in inchiostro indelebile, del numero di matricola, dell'anno e del mese della distribuzione.

6. — Come documento constatante i rapporti degli individui con l'Amministrazione, specie per ciò che concerne il loro equipaggiamento individuale, è distribuito a tutti gli uomini di truppa il libretto personale sul quale si nota altresì tutto ciò che personalmente riguarda gli individui rispetto al servizio militare. Sul libretto s'inscrivono con la scorta del foglio matricolare le condizioni dello stato civile e dell'arruolamento dell'inscritto nonchè le armi, il vestiario e gli altri oggetti che gli sono stati dati in consegna.

Sul libretto sono registrate pure le distribuzioni successive di vestiario.

Il libretto personale deve rimanere sempre presso il militare cui appartiene, nè può essergli ritirato che momentaneamente per mettervi in paro le scritture. A coloro che l'avessero ultimato, o che ne rimanessero sprovvisti, ne dovrà essere dato immediatamente un altro, salvo ad addebitarne l'importo ed anche sottoporli a punizione disciplinare, se lo avessero smarrito o reso non più atto a servizio per incuria. Nel caso di rinnovazione del libretto si riporteranno sul nuovo le notizie circa lo stato degli oggetti posseduti procedendo, se del caso, all'estimo degli stessi per stabilire la classe cui possono essere assegnati.

7. — Gli oggetti di corredo che occorrono per la rinnovazione del vestiario agli uomini sono prelevati dal magazzino con « buoni di prelevamento gratuito » conformi al modello prescritto dall'art. 25 del regolamento per i servizi viveri e vestiario: decreto Commissariale 28 aprile 1924.

8. — Qualora gli oggetti dei quali si chiede la rinnovazione non abbiano percorso tutta la durata loro assegnata, si osserveranno le norme seguenti:

a) se l'inservibilità dipende da incuria o malvolere dell'individuo verrà addebitata la quota corrispondente al minor tempo per il quale l'oggetto è rimasto in uso;

b) se l'inservibilità dipende da eccezionali cause inerenti al servizio si avanzerà dettagliata proposta di rinnovazione anticipata al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi) per le decisioni del caso.

Nel caso di danno o smarrimento di un oggetto che abbia percorso l'intera durata non dovrà farsi alcun addebito agli individui, ma limitarsi, quando si tratta di negligenza o trascuratezze, ad infliggere loro una punizione disciplinare.

9. — Agli uomini prossimi al congedamento si devono possibilmente distribuire oggetti a valore ridotto.

10. — Le piccole modificazioni che eventualmente occorrono agli effetti di corredo per adattarli alla persona sono fatte a cura dell'Amministrazione.

11. — Gli uomini trasferiti da una sede all'altra devono recare seco tutto il loro corredo.

Prima della loro partenza sarà accertato che essi siano provveduti di tutti gli oggetti prescritti, e che abbiano il libretto personale in ordine.

Per gli uomini debitori verrà comunicato all'autorità ricevente il residuo debito, mediante annotazione sul foglio di destinazione che dovrà essere compilato in doppio e del quale un esemplare, con la dichiarazione di assunzione del debito, verrà restituito all'autorità mittente.

12. — L'autorità ricevente si accerterà della perfetta concordanza fra gli oggetti portati dagli individui e le scritture del libretto personale Provvederà altresì alla inscrizione dei militari debitori sul foglio degli assegni per la prosecuzione dello ritenute a sconto debito.

13. — Gli effetti di corredo usati possono essere classificati, secondo il loro stato di uso, ad un valore ridotto di 2/3 ed 1/3 di quelli indicati, e con tali valori computati nelle distribuzioni.

14. — La durata degli oggetti sarà computata sempre a mesi interi, a decorrere dal 1° del mese successivo a quello in cui avvenne la distribuzione. Per gli oggetti messi fuori uso o ritirati, il mese iniziato sarà calcolato come compiuto.

15. — Per gli oggetti di corredo distribuiti in numero di due o più, per essere usati alternativamente, è stabilita la durata multipla, cioè il doppio, il triplo della durata prescritta per ciascuno.

Sarà quindi rinnovato uno solo degli oggetti suddetti, se esso non trovasi più in condizioni di essere indossato, allo scadere del termine stabilito dal presente decreto.

Ne saranno rinnovati due o tre, se è trascorso il doppio o il triplo di tale termine.

Disposizioni per i sottufficiali.

16. — I sottufficiali debbono provvedersi, sia per la prima vestizione che per i rifornimenti successivi, a proprie spese, del vestiario occorrente.

17. — Essi però sono autorizzati a prelevare, a prezzo di tariffa, a pagamento immediato o dilazionato, i seguenti oggetti, o le stoffe, i tessuti e gli accessori corrispondenti per la confezione, nel qual ultimo caso la spesa della confezione è a carico degli interessati:

1 berretto di panno, o feltro, grigio azzurro per tenuta da campo;
1 berretto di panno grigio azzurro, per tenuta ordinaria;
1 calzone di panno grigio azzurro, lungo;
1 calzone di panno grigio azzurro, corto;
2 calzoni di tela grigio azzurra per tenuta da lavoro;
2 camicie di tela del tipo prescritto per gli avieri;
1 cappotto di panno grigio azzurro;
1 cappotto impermeabile;
2 giacche di panno grigio azzurro;
2 giacche di tela grigia azzurra per tenuta da lavoro;
2 mutande di tela del tipo prescritto per gli avieri.

18. — I prelevamenti successivi alla prima vestizione potranno essere fatti dopo trascorsi i limiti di tempo prescritti dalla tabella: « Costo medio e durata minima degli effetti di corredo ».

19. — In caso di pagamento dilazionato la cassa anticipa l'importo degli effetti di corredo o delle stoffe, tessuti ed accessori, e ne esegue contemporaneamente versamento in Tesoreria quale provento.

20. — La spesa sarà addebitata agli interessati con documento provvisorio di anticipazione e verrà reintegrata alla cassa con ritenute mensili pari ad 1/5 dello stipendio netto per i marescialli; e ad 1/4 della paga netta per i sergenti maggiori e sergenti.

TABELLA n. 2.

Effetti costituenti il corredo da distribuirsi ai militari, il cui arruolamento definitivo sia subordinato ad un esperimento, ed a quelli richiamati sotto le armi per mobilitazione.

A) Se l'esperimento o la mobilitazione si effettua nel periodo estivo (1° giugno-30 settembre) sarà distribuito:

DENOMINAZIONE	Quantità assegnata	
Berretto di panno per fatica	num.	1
Berretto di panno con fregio	»	1
Bicchieri di ferro stagnato	»	1
Calze di cotone	paia	2
Camicie di cotone	num.	2
Camiciotto di tela olonetta	»	1
Cassetta di legno per conservazione vestiario	»	1
Coperta di lana	»	1
Cravatte pel collo	»	2
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Fascie di panno mollettiere	paia	1
Forchetta di ferro stagnato	num.	1
Gamellino di ferro stagnato	»	1
Giubba di panno grigio-azzurro	»	1
Mutande di tela	»	2
Pantalone di panno grigio-azzurro	»	1
Pantalone di tela olonetta	»	1
Piatto di ferro stagnato	»	1
Scarpe a suola rinforzata	paia	1
Spazzola per branda	num.	1

B) Se l'esperimento o la mobilitazione si effettua nel periodo invernale (1° ottobre-31 maggio) in aggiunta agli effetti di corredo suddetti sarà distribuito:

DENOMINAZIONE	Quantità assegnata	
Cappotto di panno grigio-azzurro	num.	1
Cappotto impermeabile	»	1
Farsetto di lana grigio-azzurra	»	1
Fascie addominali	»	1

AVVERTENZE.

1. — Saranno distribuiti, se disponibili in magazzino, effetti a valore ridotto, ma in buono stato, facendone annotazione nel librettó personale del richiamato.

2. — Quando il richiamo avesse a prolungarsi oltre l'uno o l'altro dei detti periodi, il Commissariato disporrà per ulteriori eventuali distribuzioni. Se del caso le autorità interessate inoltreranno proposta.

3. — Ai richiamati saranno distribuiti anche i distintivi di grado e di specialità.

4. — Al termine dell'esperimento sostenuto con esito favorevole il corredo di ciascun militare verrà completato in base alla tabella n. 1.

I richiamati, invece, e coloro che verranno congedati per risultato sfavorevole dell'esperimento, dovranno restituire tutti gli effetti di corredo ricevuti, ad eccezione delle calze, delle cravatte per il collo, delle camicie, delle mutande e della fascia addominale.

Essi perciò dovranno conservare nella cassetta i propri abiti borghesi per poterli indossare all'atto del licenziamento.

5. — Ai sottufficiali richiamati sotto le armi per mobilitazione sarà somministrato, se la mobilitazione si effettua nel periodo estivo:

1 giacca di panno grigio azzurro;
1 calzone di panno grigio azzurro, lungo;
1 calzone di panno grigio azzurro, corto;
1 berretto completo, da campo;
1 berretto completo, per tenuta ordinaria;
1 giacca di tela grigio azzurra per tenuta da fatica;
1 calzone di tela grigio azzurra per tenuta da fatica.

Se la mobilitazione si effettua nel periodo invernale:

1 cappotto di panno grigio azzurro;
1 giacca di panno grigio azzurro;
1 calzone di panno grigio azzurro, lungo;
1 calzone di panno grigio azzurro, corto;
1 berretto completo, da campo;
1 berretto completo, per tenuta ordinaria;
1 giacca di tela grigio azzurra per tenuta da fatica;
1 calzone di tela grigio azzurra per tenuta da fatica.

6. — Ai sottufficiali richiamati in servizio, il cui arruolamento definitivo sia subordinato ad un esperimento, possono essere distribuiti i suddetti effetti di corredó, a seconda dei periodi durante i quali l'esperimento si compie, mediante pagamento immediato od a rate, corrispondenti ai mesi di esperimento prescritti.

7. — Agli avieri richiamati per mobilitazione, promossi sottufficiali durante il servizio successivo al richiamo, saranno distribuiti gratuitamente gli effetti di corredo stabiliti per i sottufficiali, a seconda dei periodi durante i quali si effettua la mobilitazione.

Essi dovranno però restituire il vestiario ricevuto al momento del richiamo, nei limiti stabiliti dal n. 4 delle presenti avvertenze.

Norme per le riparazioni agli effetti di corredo e di equipaggiamento.

1. — Tutti i militari della Regia aeronautica debbono provvedere a proprie spese alle riparazioni degli effetti di vestiario e delle calzature costituenti il corredo personale. Sono escluse dalle riparazioni a carico degli avieri i lavori di adattamento in occasione della prima vestizione o di rinnovamento (art 10 delle avvertenze alla tabella n. 1).

Al riguardo, però, è da tener presente che i lavori di adattamento alla persona debbono essere limitati a quelli assolutamente necessari e che possono essere autorizzati solo in casi eccezionali, potendosi con oggetti costruiti su diverse taglie procedere senza alcuna difficoltà alla vestizione delle reclute ed agli ordinari rifornimenti agli uomini sotto le armi.

Sarà opportuno, in tali casi disporre che i principali oggetti (cappotti, giubbe, pantaloni, ecc.) siano fatti provare agli uomini prima di essere loro consegnati, per accertarsi che si adattino bene alla persona.

I comandanti di reparto o di squadriglia dovranno esercitare una assidua vigilanza sui dipendenti militari, ed esigere che il corredo sia tenuto con cura e sia dato a riparare non appena se ne presenti il bisogno, senza attendere che gli oggetti siano ridotti in troppo cattivé condizioni.

I comandanti di reparto o di squadriglia per la richiesta delle riparazioni utilizzeranno gli stampati in uso per gli ordini di lavorazione ai capi sarti e capi calzolai.

La buona esecuzione delle riparazioni sarà accertata in contraddittorio con i militari interessati, ai quali sarà contemporaneamente comunicato l'importo delle riparazioni stesse. I militari interessati apporranno la propria firma sull'ordine di lavorazione, in segno di presa comunicazione dell'addebito.

2. — Gli ordini di lavorazione così completati (riparazione eseguita importo di essa - comunicazione data agli interessati) saranno accentrati presso il reparto od ufficio amministrativo del centro o del campo, per il pagamento dell'importo relativo al capo sarto o capo calzolaio, e per il conseguente addebito agli interessati stessi.

La cassa del centro o del campo si rimborserà delle somme pagate mediante ritenute mensili sulle paghe dei primi avieri,

avieri scelti ed avieri, nella misura di 1/3 delle paghe stesse (massimo: L. 12 mensili).

3. — Al riguardo si fa noto che la misura stabilita per le ritenute mensili a sconto debito, e cioè:

1/5 dello stipendio per i marescialli;

1/4 della paga netta per i sergenti maggiori e sergenti;

1/3 della paga per i primi avieri, avieri scelti ed avieri: (massimo L. 12 mensili);

s'intende che deve essere conteggiata sul debito globale che ogni militare ha verso l'Amministrazione, e non per ogni singolo debito.

Così per esempio: se un militare ha un debito verso la cassa per rottura o perdita di materiale, per il quale versa mensilmente un terzo della paga, nel caso dovesse contrarre un altro debito per prelevamento vestiario, per riparazioni al corredo, e per qualsiasi altra causa, il debito globale aumenta, ma la misura della ritenuta deve essere sempre mantenuta nei limiti suddetti, (e non superare le L. 12 mensili per gli avieri).

Le autorità periferiche cureranno però che il debito globale del militare non assuma proporzioni eccessive, e che per coloro che sono prossimi al congedamento, esso sia mantenuto in limiti da poter essere rimborsato integralmente durante il servizio militare che l'individuo ancora deve prestare.

4. — Il servizio delle riparazioni deve funzionare nell'esclusivo interesse dei sottufficiali e degli avieri e limitatamente al corredo militare di prescrizione. Sono esclusi quindi gli indumenti di proprietà personale.

Non dovranno parimenti essere tollerati lavori di riparazioni che alterino comunque la foggia della divisa.

Norme per il ritiro degli effetti di corredo ai licenziati dalle armi per la loro disinfezione, lavatura, classifica e riattamento.

A) *Ritiro degli effetti di corredo ai licenziati dalle armi*

5. — Ai militari della Regia aeronautica, licenziati dalle armi, debbono essere ritirati tutti gli oggetti di corredo dei quali non abbiano assoluto bisogno per recarsi alle case loro, ad eccezione della biancheria personale (camicie, mutande, cravatte, fazzoletti, calze, fascie addominali).

Saranno pertanto lasciati agli avieri congedati, oltre la biancheria personale come sopra specificato, un paio di scarpe, un pantalone, le fascie mollettiere, una giubba, un berretto. Quando il congedamento avviene in stagione rigida, sarà pure lasciato all'aviere da congedare, il cappotto di panno.

6. — E' vietato che si facciano scambi di robe fra gli uomini partenti in congedo e quelli che rimangono sotto le armi.

Deve essere cura degli ufficiali preposti al ritiro degli effetti di corredo dei congedandi di invigilare che sia scrupolosamente osservata questa disposizione, come pure di dare piena cognizione ai congedandi stessi delle disposizioni del presente e del susseguente paragrafo.

7. — Quando dalla mancanza o dalla inesattezza del numero di matricola apposto sugli oggetti di corredo venga ad aversi fondato sospetto di scambio, e così pure quando il congedando manchi di qualcuno degli oggetti notati sul libretto personale, senza che sappia dare plausibile ragione della mancanza, ne sarà sospeso il licenziamento, e gli verrà inflitta adeguata punizione disciplinare.

Quando il valore degli oggetti mancanti oltrepassi le L. 10, sarà esaminato pure se sia il caso di sottoporre il congedando a procedimento, a norma dell'art. 212 del Codice penale militare.

Per le deteriorazioni e per le piccole mancanze che si riscontrano nei materiali e che siano da attribuirsi a fatti di servizio od all'uso, non si faranno addebiti.

Dove si tratti di guasti e perdite dovute ad incuria del congedando, questi sarà sottoposto a pene disciplinari, salvo che, oltrepassando il danno le L. 10, sia il caso di sottoporlo a procedimento, a senso della sopraindicata disposizione di legge.

8. — Nessuna registrazione occorre sia fatta sui libretti personali per le robe restituite dai congedati.

Il piastrino di riconoscimento sarà staccato dalle giubbe e cucito alla facciata interna della copertina del libretto personale.

9. — Le stesse norme date nei precedenti articoli per il ritiro degli effetti di corredo nell'occasione del congedamento delle classi saranno pure osservate per i congedamenti isolati, cioè pel congedamento dei volontari, dei prosciolti dal servizio in seguito a rassegna e per qualsiasi altro titolo.

Anche agli uomini da avviarsi in licenza per oltre tre mesi, in seguito a rassegna di rimando, saranno ritirati gli oggetti di corredo, secondo le norme stabilite per i congedandi.

Nel ritiro delle robe ai convalescenti, si avvertirà di lasciar loro gli oggetti di corredo, che dalle loro condizioni di salute siano richiesti.

B) *Disinfezione e lavatura.*

10. — Gli effetti di corredo ritirati ai congedati vengono dai vari campi, reparti o distaccamenti inviati al magazzino centrale di vestiario ed equipaggiamento della zona territoriale in cui il campo, il reparto o il distaccamento si trova (allegato n. 3).

Presso i magazzini centrali gli effetti di corredo così ricevuti vengono depositati in apposito locale (effetti usati) e dati in caricamento al consegnatario del magazzino vestiario.

Ogni qualvolta vi sia un congruo numero di effetti di corredo nel deposito, si procede alla loro disinfezione e lavatura, avvalendosi, se possibile, degli impianti locali della Regia marina e del Regio esercito, dove esistono oppure rivolgendosi all'industria privata, mediante regolare gara di appalto, quando l'importo presunto della spesa annuale per tale servizio lo richieda a norma della legge sulla contabilità dello Stato.

C) *Classifica degli effetti.*

11. — Compiuta la disinfezione e la lavatura, la Commissione di collaudo della sezione di Commissariato procede alla classifica degli effetti, distinguendo anzitutto gli effetti in:

1° ricuperi rimpiegabili;

2° ricuperi non rimpiegabili.

I ricuperi non rimpiegabili vengono classificati ed accantonati come residui a seconda delle materie prime, previa eliminazione da essi di quanto può utilizzarsi per la riparazione degli altri oggetti.

I residui non utilizzabili vengono pesati e posti in evidenza nel registro di carico e di classifica (allegato n. 4) a madre e figlia, e presi in caricamento dal magazzino vestiario che provvede alla loro eliminazione con frequenti vendite a piccoli lotti, per trarre dai medesimi il maggior rendimento.

La parte *A* del modulo resta alla sezione, la parte *B* resta al consegnatario per il carico delle robe.

I ricuperi rimpiegabili sono costituiti da:

a) effetti di corredo che non occorre riparare;

b) effetti di corredo da riparare;

c) materie prime impiegabili nelle riparazioni.

Gli effetti di corredo che non occorre riparare sono dalla Commissione classificati secondo lo stato d'uso a 2/3 e ad 1/3 e, come tali, caricati al magazzino vestiario, al corrispondente valore ridotto.

Tutte le predette operazioni sono esposte in evidenza per mezzo del registro di carico e di classifica (allegato n. 4).

D) *Specifica delle riparazioni*

12. — Gli effetti di corredo da riparare, prima di essere passati ai laboratori per le riparazioni, sono esaminati dalla Commissione di classifica, la quale stabilisce il genere di riparazione, che può essere:

Per il vestiario:

Cuciture e rammendi (*C*);
Piccole riparazioni (*P. R.*);
Grandi riparazioni (*G. R.*);
Rivoltature (*R*).

Per le calzature:

Cuciture (*C*);
Sopratacchi (*S. T.*);
Tacchi (*T*);
Mezze suole (*M. S.*);
Mezze suole e tacchi (*M. S. T.*);
Mezzo fondo con tacchi (*M. F. T.*);
Fondo intero (*F*);
Mezza rimonta (*M. R.*).

Sopra ciascun oggetto la Commissione di classifica fa applicare, in posto visibile, all'esterno, e possibilmente in parte non eliminabile, il timbro con le rispettive lettere di riferimento, e delle conclusioni fa prendere nota nel registro di carico e di classifica.

13. — Le materie prime rimpiegabili nelle riparazioni (lettera *C* del paragrafo n. 11) sono accantonate per essere impiegate appunto nelle riparazioni degli effetti di corredo, nel caso i laboratori fossero gestiti in economia, o si avessero avieri-sarti e calzolai dai quali far eseguire le riparazioni stesse.

Nel caso, invece, in cui la sartoria e la calzoleria siano gestite ad appalto, le materie prime, riconosciute utilizzabili per le riparazioni, saranno vendute a piccoli lotti al capo sarto ed al capo calzolaio, al prezzo che la Commissione stessa stabilirà.

E) *Passaggio di robe ai laboratori.*

14. — Le operazioni di riattamento, sia di calzature, come di altro vestiario appartenente all'Amministrazione, si eseguono mediante ordini di lavoro (allegato n. 5) che contengono:

1° descrizione degli effetti di corredo da riparare;

2° indicazione del tipo di lavorazione da eseguirsi, da servire come base nella applicazione delle tariffe delle competenze dovute all'assuntore;

3° le conclusioni della Commissione di collaudo che verifica il lavoro compiuto ed effettua la classifica dei capi di corredo riparati ed il conseguente carico al magazzino vestiario.

F) *Tariffa delle riparazioni.*

15. — Per la gestione dei laboratori sono in vigore le seguenti tariffe:

1° tariffa per la confezione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento;

2° tariffa delle riparazioni agli oggetti di vestiario;

3° tariffa delle riparazioni alle calzature.

Dette tariffe stabiliscono il prezzo base per la confezione e le riparazioni. Su tale prezzo i concorrenti all'appalto per la gestione delle sartorie e delle calzolerie dovranno fare la loro offerta di ribasso, ragguagliata ad un tanto per ogni 100 lire.

Le tariffe suddette hanno vigore per le sartorie e le calzolerie gestite in appalto. Per i servizi di sartoria e di calzoleria gestiti in economia, e cioè con avieri sarti e calzolai, le materie prime saranno provvedute dai magazzini o con l'acquisto in piazza, e per la mano d'opera saranno stabilite apposite tariffe interne, a titolo di compenso per i suddetti avieri, dai Comandi locali.

L'addebito agli interessati verrà fatto tenendo conto, naturalmente, dell'importo della mano d'opera e delle materie prime impiegate.

Norme per l'ordinamento ed il funzionamento interno dei magazzini vestiario.

16. — Ferme restando le vigenti disposizioni che regolano il servizio del vestiario, saranno osservate le seguenti norme per l'ordinamento ed il funzionamento interno dei relativi magazzini.

17. — Per la custodia e la conservazione degli effetti di corredo, delle stoffe e dei tessuti, sono stabiliti, nella sede di ciascun Comando di zona aerea appositi magazzini, alla diretta dipendenza della sezione di Commissariato.

Possono pure essere stabiliti magazzini secondari nelle sedi di aerocentri o di campi di una certa importanza.

18 — Il magazzino centrale della sezione di Commissariato sarà suddiviso in un magazzino di deposito ed in un magazzino di distribuzione o distributorio, nettamente fra loro distinti, entrambi affidati allo stesso consegnatario. Potrà esserci più di un distributorio se ciò fosse richiesto da speciali esigenze

Il magazzino di deposito, destinato alla conservazione delle provviste, riceverà direttamente i rifornimenti dalle ditte fornitrici (secondo le disposizioni che verranno date dall'autorità centrale), e dalla sartoria che funziona presso le sezioni di Commissariato, con regolare contratto di appalto. Il magazzino di deposito provvederà a sua volta al rifornimento dei distributori e dei magazzini secondari che si trovano nella giurisdizione territoriale della rispettiva zona aerea Provvederà pure al passaggio di tessuti o di effetti di corredo ad altri magazzini secondo le disposizioni che riceverà volta per volta dall'autorità centrale.

Il distributorio provvederà normalmente alle somministrazioni giornaliere locali, alle spedizioni agli Enti della propria giurisdizione territoriale ed alle altre varie distribuzioni giornaliere autorizzate.

19 — Nel magazzino di deposito del vestiario tutti gli effetti saranno sistemati per qualità e taglie in pacchi, mazzi, pile, in modo da rendere facile e pronta la ricognizione dei relativi quantitativi.

Per quanto possibile saranno adottate le seguenti norme:

Per gli oggetti di corredo saranno confezionati pacchi di dieci capi ciascuno, o di 20 e più, ma sempre per un multiplo di 10.

Le coperte di lana si dovranno tenere ben distese e senza alcuna piegatura, adoperando apposite pedane.

I distintivi, i fregi, i galloni, i nastri, si conserveranno in piccoli pacchi avvolti in carta sottile di colore oscuro e depositati in apposito armadio suddiviso in tanti scompartimenti a tiretti.

Tutti gli effetti confezionati per misure diverse saranno distinti per taglie, che dovranno essere indicate con appositi cartellini o targhette.

I pantaloni di panno dovranno essere riposti rovesciati, in modo che si possano bene spazzolare nelle cuciture.

I cappotti e le giubbe saranno tenuti piegati ad uno ad uno e collocati negli scaffali in modo che la fodera resti dalla parte esterna.

Le scarpe dovranno essere tenute, non ingrassate, appese a bastoni di legno opportunamente sistemati Se ciò non è possibile le scarpe saranno collocate negli scaffali e disposte in modo che i due tomai d'ogni paio combacino insieme e le suole combacino con quelle delle altre scarpe sottoposte e sovrapposte.

Tutte le stoffe, tele, fodere e tessuti in genere saranno conservate, dopo collaudate ed introdotte regolarmente in magazzino, nelle loro pezze originali col relativo cartellino indicante il metraggio; esso sarà firmato dal consegnatario e dall'ufficiale, capo del reparto vestiario della sezione di Commissariato.

20 — I passaggi di effetti di corredo dal magazzino al distributorio saranno fatti a pacchi od a mazzi interi secondo la cifra base del loro raggruppamento

Il magazzino di deposito ed il distributorio terranno ciascuno un registro di carico e scarico, nel quale dovranno annotare le varie operazioni di entrata e di uscita degli effetti di corredo man mano che essi vengono introdotti o ne escano.

Detti registri devono essere chiusi in tutti i giorni in cui si siano verificate distribuzioni od introduzioni, e la rimanenza da essi profferta sarà convalidata mediante la firma del consegnatario ed il visto dell'ufficiale, capo del reparto vestiario della sezione di Commissariato.

Le rimanenze dei due registri, del magazzino e del distributorio, sommate insieme dovranno dare la rimanenza del registro di conto corrente complessivo, tenuto in contraddittorio dal reparto vestiario della sezione di Commissariato.

21. — I capi delle sezioni di Commissariato dovranno, almeno una volta al mese, ispezionare i magazzini ed accertarsi mediante ricognizioni di qualche categoria di effetti di vestiario, della loro esatta corrispondenza con le quantità indicate dai relativi registri di magazzino, del distributorio e del conto corrente

Di tali ispezioni e verifiche sarà presa nota nei registri predetti, e della loro esecuzione verrà informata l'autorità centrale con apposita nota nella prima delle « situazioni vestiario » che si trasmettono periodicamente.

Roma, addì 15 giugno 1925.

Il Sottosegretario di Stato:
A. BONZANI.

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1925.

Esami di idoneità fra agenti subalterni di ruolo dell'Amministrazione dell'interno per passaggio a categoria superiore a norma degli articoli 49 e 53, lettera b), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 49 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduto l'art. 53, lettera *b*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduti gli articoli 168 e 198 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nel mese di ottobre avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, gli esami di idoneità per il passaggio al grado 13° del gruppo *C* degli agenti subalterni di ruolo

dell'Amministrazione dell'interno, che alla data del 30 settembre 1922 abbiano esercitato da almeno un anno mansioni d'ordine e che siano stati riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione nonchè degli agenti subalterni di ruolo i quali conseguirono il grado di sottufficiale durante la guerra, non hanno potuto ottenere il passaggio in base al 1° capoverso dell'art. 163 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono stati riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale sull'ordinamento generale amministrativo del Regno e sulla tenuta degli archivi.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, di cui farà parte, come presidente il capo del personale del Ministero dell'interno e come membri un funzionario del gruppo *A* di grado non inferiore al 7° ed un archivista capo.

Funzionerà da segretario un funzionario del gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Con lo stesso decreto verrà fissato il giorno in cui avrà luogo la prova scritta.

Art. 4.

Il Prefetto capo dell'ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Nocera Umbra e di Forte dei Marmi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'UMBRIA

Veduto il R. decreto 7 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Nocera Umbra;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 novembre 1923, n. 2859;

Ritenuto che il Regio commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei servizi pubblici e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nocera Umbra è prorogato di tre mesi.

Perugia, addì 1° agosto 1925.

Il Prefetto: MORMINO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il R. decreto 20 aprile 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Forte dei Marmi;

Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario che ha assunto il suo ufficio in data 5 maggio 1925, non ha potuto completare il riordinamento dei pubblici servizi e che la sistemazione dei partiti locali e la stagione balneare che è colà in questo momento in piena efficienza, non consentono d'altro lato di indire subito i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Forte dei Marmi è prorogato di mesi tre a decorrere dal 6 agosto 1925.

Lucca, addì 29 luglio 1925.

Il Prefetto: BERTONE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 166

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	120 70	Belgio	120 35
Londra	132 921	Olanda	11 —
Svizzera	531 78	Pesos oro (argentino)	25 10
Spagna	396 51	Pesos carta (argent.)	11 05
Berlino	6 525	New-York	27 378
Vienna (Shilling)	3 855	Russia	139 40
Praga	81 20	Belgrado	49 75
Dollaro canadese	27 37	Budapest	0 0387
Romania	13 85	Oro	528 27

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	75 30
	3 50 % » (1902)	68 —
	3 00 % lordo	50 65
	5 00 % netto	94 125
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	72 85

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	641170 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossoni Achille fu Cesare, dom. a Milano . . . per l'usufrutto: Nessi Teodolinda fu Venanzio, moglie di Lambrughi Felice, ipotecata.	241.50
»	174234	Brusca Pasquale di Sebastiano, dom. a Piperno (Roma), vincolata.	21 —
»	4746 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . per l'usufrutto: Simone Giuseppe fu Mario.	21 —
Cons. 5 %	230704	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Lozzola (Parma) . . .	25 —
3.50 %	615696	Rosano Anna fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Tarantisio Giuseppa fu Francesco, ved. Rosano, dom. a Caivano (Napoli)	14 —
»	712538	Rosano Anna fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Tarantisio Giuseppa fu Francesco, ved. Rosano Carlo, dom. a Napoli	35 —
»	644719	Rosano Anna fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Tarantisio Giuseppina, fu Francesco, dom. in Cardito (Napoli)	91 —
Cons. 5 %	27668 Polizza combattenti	Gabellone Giovanni di Pasquale dom. a S. Cesario di Lecce (Lecce).	20 —
»	184625 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Lo Piccolo Rosaria fu Graziano ved. di Rabito Vincenzo . . . . per la proprietà: Rabito Francesca, Vincenzino, Rosa, Brigida e Rosalia fu Vincenzo, la prima nubile le ultime tre minori sotto la patria potestà della madre Lo Piccolo Rosaria fu Graziano, ved. di Rabito Vincenzo, dom. in Palermo, tutti quali eredi indivisi del padre.	75 —
»	236300	Randazzo Caterina fu Nunzio, moglie di Liotta Raimondo, dom. a Camporeale (Trapani), vincolata	90 —
Cons. 5 %	174097 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Anselmi Antonino-Giuseppe fu Luigi, dom. a Milano . . . . per l'usufrutto: Sciacca Amalia fu Vincenzo, moglie separata del titolare per mutuo consenso, dom. a Milano.	6,000 —
Debito redimibile 3 %	291	Marino Marianna di Antonino, nubile dom. a Lucca Sicula (Girgenti), vincolata	45 —
Cons. 5 %	63195	Ricovero di mendicità De Napoli in Terlizzi (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità	270 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	164444	Conservatorio Concezione di Terlizzi (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità	715 —
»	217851	Congregazione di carità di Terlizzi (Bari) pel conservatorio Concezione (Bari)	665 —
»	339941	Opera Pia Conservatorio Concezione di Terlizzi (Bari) amministrata dalla locale Congregazione di carità	100 —
3.50 %	343968	Monte dei Morti in Terlizzi (Bari)	45.50
Cons. 5 %	33071	Monte dei Morti, in Terlizzi (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità	5 —
»	292602	Opera pia SS. Corpo di Cristo, amministrata dalla Congregazione di carità di Terlizzi (Bari)	325 —
»	164320	Opera Pia di S. Francesco di Terlizzi (Bari) amministrata dalla locale Congregazione di carità	275 —
3.50 %	217508	Ponti Maria fu Angelo, moglie di Cavalli avv. Carlo, dom. in Santa Maria Maggiore (Novara)	945 —
Certificato provvisorio delle obbligazioni delle Venezie emesso dalla Sezione di Tesoreria prov. di Udine il 6 agosto 1923	3904	Rangan o Rangau Luigi fu Luigi, detto Rosit . . .. Capitale	6,000 —
Cons. 5 % vecchio	943467 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Argenio Adele di Francesco, nubile dom. in Napoli . . . . per l'usufrutto: Argenio Francesco fu Domenico.	100 —
Cons. 5 %	69715	Cataldo Salvatore di Giuseppe, dom. in Buccheri (Siracusa) . .	150 —
3.50 %	766920 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Maria e S. Nicola del comune di S. Mango Piemonte (Salerno) . . per l'usufrutto: De Ruggero Rosa fu Francesco.	262.50
Cons. 5 %	45145	Sottile Rosa fu Giuseppe, moglie di Venturello Nicolò, dom. a Castelnuovo (Palermo), vincolata	40 —
3.50 %	108221	Cavalli Carlo fu Carlo, dom. in Santa Maria Maggiore (Novara) .	210 —
Cons. 5 %	29268 Polizza Combattenti	Calino Michele fu Lorenzo, dom a Lavello (Potenza)	20 —
»	222610	Bellomo Antonina di Gioacchino, moglie di Tommaso Cannariato, dom. a Corleone (Palermo)	500 —
3.50 %	136313	Mortara Edoardo di Evasio, dom. in Quargnento (Alessandria), vincolata	70 —
Cons. 5 %	33930	Rolando Tomaso fu Giovanni Pietro, dom. a Sperone (Torino) .	500 —
3.50 %	221150	Saggiotti Carlo fu Domenico, dom a Cologna Veneta (Verona), vincolata	70 —
»	607278	Chiesa di S. Vito oltre Brenta (Padova) per l'Altare del Santissimo in detta chiesa	10.50
Cons. 5 %	25367	Daddi Marcello Celestino fu Salvatore, dom. in Nuoro (Sassari) .	190 —
»	25368	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, dom. in Nuoro (Sassari) .	190 —

Roma, 30 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.